



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 -

Premessa

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia è definito ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

Come disciplinato dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.

Il citato art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che, al fine della definizione del codice di comportamento dei dipendenti delle singole Pubbliche Amministrazioni la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Tali linee sono state definite con delibera CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013, mentre non risultano ad oggi, essere stati elaborati dall'ANAC indirizzi mirati e specifici modelli destinati alle Camere di Commercio.

Si è, pertanto, preso a riferimento lo schema-tipo elaborato da Unioncamere Nazionale, trasmesso alle Camere di Commercio con nota del 24 dicembre 2013, previo adattamento dello stesso alle caratteristiche organizzative proprie della Camera di Commercio di Pistoia.

Contenuto del codice

Il codice si suddivide in n. 18 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle "Linee guida" approvate con la citata delibera n.

75/2013, di cui si richiamano i titoli e si riportano sommariamente i rispettivi contenuti:

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

Definisce l'ambito di applicazione con specifico riferimento all'Ente camerale. In particolare si specifica che gli obblighi di condotta, ovviamente in quanto compatibili, si applicano anche agli organi di cui all'art. 9 della L. 580/93 e s.m.i.-

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità.

Specifica quanto stabilito nell'art. 4, commi 2, 3 e 4 del Codice generale.

Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Specifica quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del codice, indicando tempi e destinatario della comunicazione.

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse

Specifica modalità e tempi per la produzione della comunicazione prevista dall'art. 6, comma 1, del codice generale.

Art. 5 – Obbligo di astensione

Individua le procedure ai fini della formalizzazione dell'obbligo e attuazione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 6 – Prevenzione della corruzione

Integra e specifica quanto previsto dall'art. 8 del Codice generale.

Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità

Integra e specifica quanto previsto dall'art. 9 del Codice generale.

Art. 8 – Comportamento nei rapporti tra privati

Integra quanto previsto dall'art. 10 del Codice generale.

Art. 9 – Comportamento in servizio

Integra e specifica quanto previsto dall'art. 11 del codice generale.

Art. 10 – Rapporti con il pubblico

Integra e specifica quanto previsto dall'art. 12 del Codice generale.

Art. 11 – Disposizioni particolari per i dirigenti

Integra e specifica quanto previsto dall'art. 13 del codice generale anche in materia di tempistica degli adempimenti ivi previsti.

Art. 12 – Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente a rischio di corruzione

Rafforza, in via generale, gli obblighi di correttezza e imparzialità a carico del personale assegnato a settori individuati ad elevato rischio di corruzione nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

Art. 12-bis – Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti e forniture.

Introduce, in coerenza con i vigenti obblighi normativi, disposizioni specifiche per il personale appartenente agli uffici in oggetto o che, comunque, sono incaricati di espletare procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori.

Art. 12-ter – Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di personale e sviluppi di carriera

Introduce disposizioni specifiche per il personale assegnato agli uffici in oggetto anche al fine di evitare situazioni di incompatibilità specifiche.

Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Integra e specifica quanto previsto dall'art. 15 del Codice generale.

Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Sancisce la rilevanza disciplinare della violazione dei doveri sanciti dal codice di comportamento.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di adeguamento

Prevede la possibilità di integrazione e modifica in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente nel tempo.

Art. 16 – Disposizioni finali

Prevede le modalità di pubblicità del codice.

Procedura di approvazione

Procedura di approvazione

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In particolare:

- sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013;

- la "procedura aperta" è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso dal 31/12/2013 al 14/01/2014, unitamente all'ipotesi di codice, con il quale sono stati invitate le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, gli Ordini Professionali e le Associazioni imprenditoriali, i portatori degli interessi diffusi, le imprese, i cittadini e, in genere, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Camera di Commercio di Pistoia a presentare eventuali proposte e osservazioni in ordine al testo sottoposto a

consultazione direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità indicate nell'avviso stesso;

- il predetto avviso e l'ipotesi di codice di comportamento sono stati comunicati alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali del comparto regioni autonomie locali in data 31 dicembre 2013 (prot. 20192), nonché alle Organizzazioni Sindacali dell'area dirigenza del comparto regioni - autonomie locali in data 3 gennaio 2014 (prot. 91);

- entro il termine del 14 gennaio 2014, fissato dal predetto avviso, sono pervenute osservazioni esclusivamente dalle R.S.U. nonché, limitatamente all'art. 9, dal Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

In quanto alle osservazioni formulate dalla Rappresentanze Unitarie dell'Ente e dal Comitato Unico di Garanzia si è ritenuto di accoglierle ovvero di respingerle sulla base delle motivazioni di seguito indicate:

Art. 2 (Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità), comma 3, punto b): si accoglie parzialmente l'osservazione sostituendo la parola "servizio" con l'espressione "ufficio" non solo con riferimento al punto b), ma anche ai punti a) e c). Ciò in quanto il riferimento all'intero servizio di appartenenza, quale somma di uffici con competenze diversificate, risulta effettivamente eccessivamente restrittivo per il dipendente non incaricato di posizione organizzativa individuando situazioni di potenziale conflitto di interesse con riferimento a procedimenti e/o attività nei quali lo stesso non è coinvolto. Tale limitazione non sussiste per il personale incaricato di posizione organizzativa, pertanto viene aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: "In caso di personale titolare di incarico di Posizione Organizzativa i riferimenti all'ufficio di appartenenza contenuti nel precedente comma 3 devono intendersi al servizio dallo stesso diretto".

Art. 3 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni): non si accoglie la proposta di cassare detto articolo in quanto l'obbligo di comunicazione dell'adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con l'ufficio di appartenenza è stabilito dall'art. 5 del Codice generale. L'art. 3 si limita a stabilire tempi e destinatario della comunicazione.

Art. 6 (Prevenzione della corruzione), comma 4: non si accoglie la proposta di cassare la parola "irregolarità", nonché di cassare il secondo periodo del comma indicato, in quanto situazioni di irregolarità, pur potendo non sfociare nell'illecito, potrebbero essere sintomatiche di rischi a danno dell'interesse pubblico. Peraltro, il secondo periodo, specificando che "Sono oggetto di segnalazione i comportamenti (...) ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico" contribuisce a limitare l'obbligo di segnalazione a irregolarità a carattere rilevante.

Art. 8 (Comportamento nei rapporti tra i privati): non si accoglie la proposta di cassare l'articolo. Si ritiene peraltro di mitigare il contenuto delle lettere c) e d) al fine di contemperare la libertà di espressione del dipendente con la necessità di salvaguardare l'immagine dell'amministrazione. La lettera c) del comma 1 (testo in consultazione: "non esprime giudizi o apprezzamenti,

di nessun tipo, riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a qualsiasi ambito") viene così sostituito: "non esprime giudizi o apprezzamenti a carattere denigratorio riguardo all'attività dell'ente"; la lettera d) del medesimo comma (testo in consultazione: "non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet – forum, blog, social network, ecc. – dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'ente") viene così sostituito: "non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni che possano ledere l'immagine dell'amministrazione ovvero che, indipendentemente dal contenuto, possono dare l'impressione di essere riconducibili a espressioni di volontà dell'amministrazione stessa". Le lettere a) e b), attenendo la sfera del segreto d'ufficio, rappresentano, invece, un preciso dovere di ogni dipendente pubblico, mentre la lettera e) contiene una ipotesi residuale a tutela dell'immagine dell'amministrazione.

Art. 9 (Comportamento in servizio), comma 4 (utilizzo di permessi e congedi): non si accoglie la proposta di cassare detto comma per motivi di organicità dell'articolo. L'obbligo ivi indicato è previsto espressamente dall'art. 11, comma 2, del Codice generale.

Art. 9 (Comportamento in servizio), comma 8 (utilizzo risorse di proprietà dell'Ente): si accoglie parzialmente la proposta di modifica. Si ritiene infatti opportuno sottolineare il principio generale del divieto di utilizzo per fini personali o privati, peraltro riaffermato, senza possibilità di deroga, dall'art. 11, comma 3, del Codice generale con riferimento al materiale e alle attrezzature. Per quanto concerne l'uso dei servizi telematici e telefonici lo stesso comma ammette deroghe nel rispetto di vincoli specifici posti dall'amministrazione. Il secondo periodo del comma 8 viene, pertanto, così sostituito: "Eventuali deroghe concernenti l'utilizzo dei servizi telematici e telefonici sono stabiliti dall'Amministrazione con appositi disciplinari periodicamente aggiornati."

Art. 9 (Comportamento in servizio), comma 11 (attività di servizio esterne alla sede lavorativa): non si accoglie la proposta di cassare il comma essendo volto a prevenire comportamenti scorretti in caso di servizio esterno. Tuttavia si ritiene di modificare la sua formulazione che, come osservato, appare oggettivamente eccessiva rispetto alla finalità. Il comma 11 (testo in consultazione: "Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici servizi e uffici") viene, pertanto, così sostituito: "Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa il dipendente si asterrà dall'espletare pratiche o porre in essere attività che esulano dall'attività di servizio stessa".

Art. 9 (Comportamento in servizio): si ritiene di accogliere la proposta di integrazione avanzata dal Comitato Unico di Garanzia, aggiungendo due commi al testo posto in consultazione.

Art. 10 (Rapporti con il pubblico), comma 3 (obbligo di utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica): si ritiene di accogliere la richiesta stante

che la materia è comunque in gran parte disciplinata da norme specifiche. Imporre l'utilizzo obbligatorio della posta elettronica potrebbe confliggere con esigenze di celerità e completezza dei rapporti (ad esempio quesiti complessi potrebbero essere trattati più efficacemente mediante contatto telefonico in luogo di uno scambio plurimo di messaggi di posta elettronica).

Art. 10 (Rapporti con il pubblico), comma 6 (carte dei servizi, standard di quantità e qualità): si ritiene di non accogliere la proposta di cancellazione in quanto il comma risulta conforme al disposto dell'art. 12, comma 3, primo periodo, del Codice generale.

Art. 12 quater (Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo): l'accoglimento della proposta di cassare *sic et simpliciter* il solo comma 2 della disposizione avrebbe l'effetto di vietare al personale con funzioni di vigilanza e controllo di intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della propria attività, aggravando quindi la situazione di iniquità segnalata. Si ritiene pertanto di cassare l'intero articolo 12 quater, reputando che lo stesso possa considerarsi assorbito dall'art. 12 nonché dall'obbligo generale di astensione di cui all'art. 7 del Codice generale e all'art. 7 del presente codice;

- il testo del codice, come modificato a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni di cui sopra, è stato inviato, unitamente alla bozza della presente relazione all'Organismo Indipendente di Valutazione per l'acquisizione del prescritto parere in data 23 gennaio 2014 (prot. 1285);

- in data 30 gennaio è pervenuto parere favorevole di detto organismo (acquisito al prot. n. 1824); nell'esprimere il suddetto parere l'O.I.V. suggerisce di integrare l'art. 12 "Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente a rischio di corruzione" al fine di recepire alcuni elementi previsti nell'art. 14 del Codice generale, con particolare riferimento ai commi 1, 4 e 5 di detto articolo. Si ritiene di recepire detto suggerimento, per motivi di maggior coordinamento del testo, con l'aggiunta di tre commi specifici all'art. 12-bis, anziché all'art. 12, poiché detto articolo è riferibile specificatamente all'ambito di applicazione dell'art. 14 del Codice generale.

- il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta camerale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sede camerale, 30 gennaio 2014

Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione
della corruzione
(Daniele Bosi)